

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 settembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidente; Avv. Gabriele Amodio, Avv. Michele Antonucci, Avv. Luigi Bassano, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Stanislao Chimenti, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Alberto Stancanelli, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N. 003 DELLA SOCIETÀ ASD PESCANTINA SAN LORENZO (OGGI ASD PESCANTINA SETTIMO) AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE PAOLETTI MAURICIO GASTON (21.06.1996 MATR. F.I.G.C. 5337282) (C.R. VENETO).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO N. 004 DEL SIG. PAOLICCHI LEONARDO (27.12.1981 MATR. FIGC 3777926) TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DALLA SOCIETÀ U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L..**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 3) RECLAMO N. 021 DELLA SOCIETÀ USD CARPANEDO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE KLAUSAS DANIELE (18.05.1990 MATR. F.I.G.C. 3908557) (C.R. VENETO)**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 4) RECLAMO N. 022 DEL SIG. FRANCESCO GENOVESE (05.01.1987 MATR. FIGC 4398711) AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ ASD GRANITI CALCIO (C.R. SICILIA).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Francesco Genovese e dichiara, il medesimo, svincolato ex art. 32 bis NOIF dalla società ASD Graniti Calcio.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RECLAMO N. 013 DEL SIG. DI CIAULA GIUSEPPE (09.06.1988 MATR. FIGC 4296845) AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. DALLA SOCIETÀ S.S.D. MODUGNO CALCIO A 5 S.R.L. (DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Giuseppe Di Ciaula e dichiara, il medesimo, svincolato ex art. 32 bis NOIF dalla società SSD Modugno Calcio a 5.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO N. 005 DEL SIG. IMPERATRICE RAFFAELE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DEL CALCIATORE IMPERATRICE MIRKO (06.11.1995 MATR. FIGC 4629183) DALLA SOCIETÀ U.S. ANCONA 1905 S.R.L. S.S.D..**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Raffaele Imperatrice e dichiara svincolato ex art. 111 NOIF il calciatore Mirko Imperatrice dalla società US Ancona 1905 srl SSD.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N. 007 DELLA SOCIETÀ ASD CITTA' DI PIGNATARO (OGGI REAL CASSINO TERRA LAVORO) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE GAGLIARDI ROBERTO (28.10.1988 MATR. F.I.G.C. 4865777) (C.R. LAZIO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N. 008 DELLA SOCIETÀ ASD CITTA' DI PIGNATARO (OGGI REAL CASSINO TERRA LAVORO) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE SCOGNAMIGLIO DOMENICO (1.11.1990 MATR. F.I.G.C. 4484133) (C.R. LAZIO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) RECLAMO N. 009 DELLA SOCIETÀ ASD CITTA' DI PIGNATARO (OGGI REAL CASSINO TERRA LAVORO) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALCIATORE ZONFRILLI FABIO (11.05.1989 MATR. F.I.G.C. 4119910) (C.R. LAZIO).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 10) RECLAMO N. 015 DELLA SIG.RA RATIBA BANNOUR TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S. ANCONA 1905 S.R.L. DEL CALCIATORE ALADIN AYOUB (03.08.1996 MATR. FIGC 4667732).**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo della sig.ra Ratiba Bannour e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Aladin Ayoub in favore della società US Ancona 1905 srl.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

11)RECLAMO N. 011 DEI SIGG.RI XHAFERI ALFRED E XHAFERI EMANUELA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DEL CALCIATORE XHAFERI ERMES (14.02.1997 MATR. FIGC 5245756) DALLA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo dei sigg.ri Xhaferi Alfred e Xhaferi Emanuela e dichiara svincolato ex art. 111 NOIF il calciatore Xhaferi Ermes dalla società ASD D'Annunzio Marina.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

12)RECLAMO N. 001 DELLA SOCIETÀ A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DEL CALCIATORE ROTA ANDREA (22.02.1991 MATR. FIGC 3930250) (DIPARTIMENTO INTERREGIONALE).

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

13)RECLAMO N. 002 DELLA SOCIETÀ NAPOLI CALCIO FEMMINILE TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DELLA CALCIATRICE LECCE ELISA (3.02.1993 MATR. FIGC 4913228) (DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE).

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

14)RECLAMO N. 023 DELLA SIG.RA SABINA MILAZZO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TERAMO CHRISTIAN (16.05.1996 MATR. F.I.G.C. 4968502) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S. INVERUNO.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo della sig.ra Sabina Milazzo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Teramo Christian in favore della società US Inveruno.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

La Commissione Tesseramenti, visto il dispositivo riportato sul C.U. n. 1/D del 04 luglio 2013:

4) RECLAMO N. 75 DELLA SOCIETÀ NISSA FOOTBALL CLUB CONTRO IL CALCIATORE SAVASTA LUCA (02.06.1993 MATR. FIGC 4188894) TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF (DIP. INTERREGIONALE).

*“La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo “*

Ritenuto che per mero errore materiale, lo stesso dispositivo non risulta essere conforme al deliberato nella parte *“La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo”*;

PQM

dispone che vengano eliminate le parole *“La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo”* e che vengano sostituite con le parole *“La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo”*.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 13 settembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete